

BGer 8F 7/2009 vom 25. August 2009

Bundesgericht, 2009-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8F_7_2009

FR: TF 8F 7/2009 du 25 août 2009

IT: TF 8F 7/2009 del 25 agosto 2009

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF . L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).

E. 2

Nell'evenienza concreta, l'istante invoca implicitamente il motivo di revisione previsto dall' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF . Giusta questa norma, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I citati presupposti per procedere a una revisione della sentenza 9 febbraio 2005 non risultano tuttavia adempiuti in concreto. Il parere medico legale prodotto dall'istante è di data chiaramente posteriore alla sentenza di cui è chiesta la revisione. L'interessato non fa valere, né sono d'altra parte ravvisabili, particolari circostanze che gli avrebbero impedito di procurarsi il rapporto in questione già nell'ambito della precedente procedura dinanzi a questa Corte. Alla luce di queste considerazioni la domanda di revisione si rivela infondata e dev'essere respinta.

E. 3

Avverandosi manifestamente infondata, l'istanza stessa può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 109 LTF . Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare l'istante dall'onere delle spese processuali (art. 66 cpv. 1 in fine LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.